

## **STATUTO**

### **"Fondazione O' SCIA' ONLUS"**

#### **Articolo 1**

##### **Costituzione-sede-delegazioni**

*È costituita una Fondazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 460/1997 ed eventuali successive modificazioni denominata "Fondazione O' SCIA' ONLUS", con sede legale in Roma, Viale Angelico n. 92. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di trasferire la sede, nonchè di istituire delegazioni ed uffici in Italia ed all'estero onde garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi sociali attraverso l'incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla ONLUS stessa.*

*La Fondazione ha l'obbligo di usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".*

*La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "O' SCIA' Foundation ONLUS".*

*Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.*

*Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.*

*La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.*

#### **Articolo 2**

##### **Oggetto e scopi**

*La ONLUS non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel rispetto dei limiti previsti dalle norme di legge per le ONLUS, e dunque:*

*a) realizza iniziative di beneficenza e/o attività di assistenza sociale e/o socio-sanitaria;*

*b) promuove, cura e diffonde i valori di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli mediante opere o eventi di formazione, informazione e/o intrattenimento per la conoscenza e consapevolezza dei diritti civili di ciascun essere umano ed, in particolare, dei diritti e della tutela degli uomini nelle zone ancora economicamente, socialmente e/o culturalmente svantaggiate dell'Italia e del mondo, dei Paesi ad economia di transizione, sottosviluppati e/o in via di sviluppo e/o nei quali tale difesa e tutela non sia assicurata adeguatamente, favorendo il maturarsi della c.d. "Cittadinanza Universale" come capacità di tutti i popoli non solo di godere formalmente di diritti, ma soprattutto di poterli concretamente esercitare;*

*c) coopera con altre organizzazioni o enti che abbiano quale missione e/o scopo quello di promuovere i valori sopra indicati;*

*d) forma, promuove e diffonde ogni espressione della cultura e dell'arte, quali manifestazioni della civiltà dell'uomo e quali strumenti di integrazione e di*

solidarietà a favore di soggetti in condizioni sociali, culturali e/o economiche svantaggiate, anche per il superamento di ogni discriminazione di genere, razza, etnia, religione ed estrazione sociale e per avvicinare tra loro le persone appartenenti a stati e/o comunità differenti, cercando di conciliare e far conoscere reciprocamente le tradizioni culturali ed artistiche delle varie etnie, al fine di sviluppare un'identità sovranazionale, con particolare ma non esclusivo riferimento alla formazione, per il cittadino, di un'identità culturale e sociale non più statale ma europea, con particolare, ma non esclusivo riferimento al bacino del Mediterraneo;

e) promuove il dialogo interculturale e la conoscenza delle culture dei diversi paesi dell'Europa e del mondo, quali strumenti di integrazione e solidarietà tra ogni popolo, razza ed etnia, per la comprensione ed il superamento di ogni diversità in genere, favorendo la realizzazione di un equilibrato e funzionale rapporto tra gli uomini, di ogni stato e l'ambiente;

f) persegue l'integrazione e l'incontro tra i popoli, per avvicinare tra loro le persone appartenenti a stati e/o comunità differenti, cercando di conciliare e far conoscere reciprocamente le tradizioni culturali ed artistiche delle varie etnie, al fine di sviluppare un'identità sopranazionale, con particolare ma non esclusivo riferimento alla formazione, per il cittadino, di una identità culturale e sociale non più statale ma europea, con particolare, ma non esclusivo riferimento al bacino del Mediterraneo.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie ed associazioni, fondazioni, ONG, enti pubblici e privati, studi professionali e soggetti privati.

Le finalità di cui al presente articolo potranno essere perseguite dalla ONLUS anche attraverso, in via esemplificativa e non esaustiva: l'organizzazione di eventi, spettacoli, concerti, manifestazioni culturali, convegni, presentazioni ed altre manifestazioni pubbliche nonché la sovvenzione di attività svolte da terzi ma rientranti all'interno dei fini istituzionali della ONLUS.

La ONLUS comunicherà l'oggetto della propria attività entro 30 (trenta) giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

### **Articolo 3**

#### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento dei suoi scopi ed esclusivamente nei limiti di quanto concesso dalla normativa applicabile, con particolare riferimento al D.Lgs. 460/1997 e sue eventuali successive modifiche, la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) organizzare la realizzazione di qualsiasi evento e/o la realizzazione di qualsiasi opera, anche di interesse pubblico, interagendo con tutti gli organismi

- ed istituzioni, nazionali ed internazionali, che condividano le proprie finalità;
- c) realizzare programmi particolari che abbiano per oggetto gli obiettivi prefissati e che prevedano una partecipazione diretta dei cittadini italiani e stranieri, per favorire il dibattito all'interno della comunità e stimolare, presso la stessa, una maggiore presa di coscienza sui vantaggi, piuttosto che sugli svantaggi, di una società multietnica;
  - d) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
  - e) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;
  - f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  - g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
  - h) promuovere, organizzare e svolgere seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, concerti, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
  - i) ideare e sviluppare progetti anche per conto terzi;
  - j) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
  - k) istituire premi, borse di studio, scambi culturali;
  - l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore video-audiovisivo ed editoriale, nei limiti delle leggi vigenti;
  - m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

In ogni caso, la ONLUS potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonchè tutte le attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni di cui al precedente articolo 2 ed al presente articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge.

È fatto altresì espresso divieto alla ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle connesse, nei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/1997, nonchè di svolgere attività diverse da quelle tipicamente consentite alle ONLUS.

#### **Articolo 4**

##### **Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Articolo 5**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e

*immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori , da Partecipanti e/o da terzi;*

*- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;*

*- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;*

*- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;*

*- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.*

*Le entrate della ONLUS sono costituite da:*

*a) contributi partecipativi;*

*b) donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da parte di soggetti pubblici o privati;*

*c) proventi di eventi e delle eventuali attività connesse od accessorie consentite dalla legge;*

*d) proventi di attività benefiche o sociali;*

*e) rendite di beni mobili e immobili;*

*f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine di utilità sociale della ONLUS, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore.*

## **Articolo 6**

### **Fondo di Gestione**

*Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:*

*- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;*

*- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;*

*- da eventuali altri contributi, non destinati al patrimonio, attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;*

*- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi da parte di soggetti terzi;*

*- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.*

*Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.*

## **Articolo 7**

### **Esercizio finanziario**

*L'esercizio finanziario ha inizio il 10 gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.*

*Entro il mese di novembre di ciascun anno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere*

*seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.*

*Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.*

*Ai sensi dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. 460/1997 gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante l'intera durata della ONLUS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.*

*I relativi importi, pertanto, saranno utilizzati dall'Associazione esclusivamente per il perseguimento dei fini dell'Associazione e per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse.*

#### **Articolo 8**

##### **Membri della Fondazione**

*I membri della Fondazione si dividono in:*

- Fondatori Promotori e Fondatori;*
- Partecipanti.*

*Tutti i membri della Fondazione, siano essi Fondatori Promotori, Fondatori o Partecipanti, dichiarano o dovranno dichiarare all'atto dell'ammissione di accettare senza alcuna riserva il presente statuto, con particolare riferimento ai fini, all'oggetto sociale ed agli scopi della Fondazione.*

*Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse della ONLUS.*

#### **Articolo 9**

##### **Fondatori Promotori**

*Sono Fondatori Promotori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero hanno aderito alla Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, secondo quanto previsto nel medesimo atto costitutivo.*

*Essi potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succedere loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.*

#### **Articolo 10**

##### **Fondatori e Partecipanti**

*Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione comune adottata a maggioranza dei Fondatori Promotori, le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali.*

*Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare*

rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento adottando.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita, salvo revoca della nomina da parte, rispettivamente, dei Fondatori Promotori ovvero del Consiglio d'Amministrazione.

#### **Articolo 11**

##### **Fondatori e Partecipanti esteri**

Possono essere nominati Fondatori e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

#### **Articolo 12**

##### **Esclusione e recesso**

La maggioranza dei Fondatori Promotori o il Consiglio d'Amministrazione decidono, rispettivamente, con deliberazione assunta a maggioranza, l'esclusione di Fondatori e dei Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti assunti come obbligo, ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- comportamenti idonei a provocare la revoca o la riduzione delle sovvenzioni statali e/o comunitarie ricevute.

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori, ovvero la/e persona/e designata/e ai sensi dell'art. 9, secondo comma del presente statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

#### **Articolo 13**

## **Organi ed Uffici della Fondazione**

Sono organi necessari della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- l'Advisory Board, ove istituito;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Articolo 14**

#### **Consiglio d'Amministrazione**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da tre a sette membri, nominati dai Fondatori Promotori e dai Fondatori con deliberazione comune adottata a maggioranza.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione del medesimo.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Presidente;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo all' interno del Consiglio di Amministrazione stesso;
- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;
- nominare, ove opportuno e su indicazione del Presidente della Fondazione, il Segretario Generale;
- nominare Partecipanti;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- proporre eventuali modifiche statutarie all'approvazione dei Fondatori;
- proporre in merito allo scioglimento della Fondazione per ottenere la decisione a maggioranza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. E' ammessa la riunione totalitaria.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purchè sia presente la maggioranza dei membri designati dai Fondatori Promotori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate acquisito il parere favorevole della maggioranza dei Fondatori Promotori e dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

## **Articolo 15**

### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente è nominato dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente nominato in sede di atto costitutivo dai Fondatori Promotori resterà in carica vita sua natural durante, salvo rinuncia.

I Presidenti successivi restano in carica due esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente provvede all'amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione. In particolare il Presidente provvede a:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi italiani e stranieri, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un Comitato di gestione che lo affianchi nella gestione della Fondazione. Tale Comitato sarà composto da un numero variabile di membri individuati dal Presidente medesimo.

Il Presidente può nominare un consulente della Fondazione, con funzioni di supporto e consultive della propria attività e di quella della Fondazione stessa.



## **Articolo 16**

### **Segretario Generale**

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina, ove necessario, il Segretario Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità.

Al Segretario Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

Il Segretario Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari. Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

## **Articolo 17**

### **Advisory Board**

L'Advisory Board, ove istituito, è composto da uno a più membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I componenti dell'Advisory restano in carica sino alla revoca.

L'Advisory Board svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato può articolarsi in comitati tecnici di progetto individuati dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce numero componenti, durata e funzioni.

L'Advisory Board è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, ovvero da soggetto dal medesimo delegato.

L'Advisory Board delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

## **Articolo 18**

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, ed è composto di tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, tutti scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del secondo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

## **Articolo 19**

### **Durata e scioglimento**

*La durata della Fondazione è illimitata.*

*In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, che ne nomina il Liquidatore, ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) operante in analogo settore o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell'organismo di controllo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 e modificato con D.P.C.M. n. 51 del 26 gennaio 2011, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 190, della l. 662/1996.*

*I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.*

## **Articolo 20**

### **Clausola di rinvio**

*Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia di fondazioni e di ONLUS, con particolare riferimento al D.Lgs. 460/1997 e successive eventuali modificazioni.*

## **Articolo 21**

### **Norma transitoria**

*Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.*

*I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.*

*Ai sensi dell'art. 9, comma 2 e 3 del dl n. 91/2013 si dichiara che non sono stati conferiti incarichi dirigenziali.*

*La fondazione O'scià onlus è gestita esclusivamente dal consiglio di amministrazione e l'attività istituzionale è verificata dal collegio dei revisori dei conti.*